

Proc. n. 1217/2021 V.G.

CRON.: 427/2022  
30/05/22

N. 11/2021 Sovraindebitamento

## TRIBUNALE DI FOGGIA

*Terza Sezione Civile*

Il Giudice, dott.ssa Caterina Lazzara

\* letto il ricorso presentato il 21/04/2021, contenente proposta di accordo con i creditori per la composizione della crisi da sovraindebitamento ex artt. 7 ss. Legge n. 3/12 presentato da

[REDACTED], [REDACTED], [REDACTED] e [REDACTED]

\* esaminata la documentazione allegata al ricorso;

\* letta la relazione dell'OCC dott. Domenico Claudio Calvano, professionista nominato ai sensi dell'art. 15, co. 9, l.3/2012, contenente anche la positiva attestazione sulla completezza della documentazione e sulla convenienza della proposta;

\* Premesso

- che, presentata la proposta di accordo per la composizione della crisi da sovraindebitamento, con decreto dell'1/10/2021 è stata fissata l'udienza per l'omologa, all'esito della quale è emerso che la proposta formulata dai ricorrenti non ha avuto il consenso dei creditori e non sono state raggiunte le maggioranze prescritte dall'articolo 11 co 2 L.n. 3/2012, per come indicato dall'OCC nella relazione finale sui consensi depositata nel fascicolo telematico, e per come emerge dalle dichiarazioni di dissenso dei creditori depositate in atti;

- che i ricorrenti, preso atto della mancata approvazione dell'accordo, hanno chiesto la conversione della procedura in quella di liquidazione dei beni, ritenendo sussistente i requisiti soggettivi ed oggettivi della procedura richiesta;

\* Ritenuto

- che la richiesta di conversione della procedura di sovraindebitamento da accordo con i creditori a liquidazione del patrimonio possa trovare accoglimento alla luce dell'orientamento favorevole espresso in tal senso dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 61 dell'8/4/2021, e da giurisprudenza di merito (Trib. Modena 24/4/2021 n. 16);

- che, invero, nella pronuncia su richiamata, la Corte ha dichiarato inammissibile la questione di illegittimità costituzionale dell'articolo 14 quater L. n. 3/2012 nella parte in cui non prevede tra le ipotesi di conversione quella della mancata omologa dell'accordo per effetto del dissenso manifestato dai creditori sulla proposta, fornendo una lettura costituzionalmente orientata della norma, ritenendo che nell'ambito di rito camerale -come pure in quello ordinario- è sempre consentito al giudice qualificare la domanda, e nello specifico la proposta di accordo in quella di liquidazione del patrimonio, qualora ritenga sussistenti le relative condizioni di legge, come pure è consentito alla parte modificare la domanda originariamente proposta e, già in fase di presentazione del ricorso, formulare domanda in via subordinata;

- che, alla luce di tali principi dei quali si ritiene debba farsi applicazione, nel caso in esame la richiesta di conversione della proposta da accordo con i creditori a domanda di liquidazione del patrimonio ex art. 14 ter e ss. L. n. 3/2012, deve ritenersi ammissibile;



- che, nel merito, il ricorso proposto dagli odierni debitori contiene tutti gli elementi costitutivi di proposta di liquidazione del patrimonio;
- che i ricorrenti hanno indicato tutti i beni di cui sono titolari;
- che la relazione particolareggiata dell'OCC contiene tutto quanto richiesto dall'articolo 14 ter, comma 3, lett. da a) ad e) L. n. 3/2012;
- che l'agente della riscossione e gli uffici fiscali sono stati notiziati dall'OCC del procedimento da sovraindebitamento, del quale sono già parte avendo anche espresso il voto;
- che sussiste la competenza di questo Tribunale, risiedendo i ricorrenti in [REDACTED]

- che, nel merito, che la domanda di liquidazione è ammissibile, sussistendo i presupposti richiesti dall'art.14 ter L. n. 3 del 2012, atteso che i debitori odierni ricorrenti:

° sono sovraindebitati, in quanto gravati, a fronte di un patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte del tutto insufficiente (due pensioni di € 510,00 l'una in capo a [REDACTED] e [REDACTED], ed un reddito di € 12.350,00 lordo in capo a [REDACTED] da debiti (dei quali per la misura di € 565.274,56 rispondono in solido) per il complessivo importo di € 839.005,20;

° non sono fallibili, in quanto non assoggettabili a procedure concorsuali diverse da quelle regolate dal Capo I della L. n. 3/2012;

° non si trovano nelle condizioni di inammissibilità di cui all'art.7, comma 2, lettere a) e b) legge 3 del 2012;

° hanno presentato tutta la documentazione richiesta, tale da ricostruire compiutamente la propria situazione economica e patrimoniale;

° non risultano avere compiuto atti di frode ai creditori negli ultimi cinque anni, come è dato desumere dalla relazione dell'OCC e dalla documentazione acquisita alla procedura;

\* Ritenuto che, a norma dell'art. 14 ter, comma 6 lett. b), L. n. 3/2012, debbano essere esclusi dalla liquidazione i redditi dei ricorrenti nei limiti di € 1.100,00 mensili ciascuno [REDACTED] e [REDACTED] ed € 1.200,00 [REDACTED] in quanto necessari al mantenimento personale e della famiglia;

\* Ritenuto che, anche per evitare un aggravio di spese, possa essere nominato liquidatore lo stesso professionista che svolge le funzioni di organismo di composizione della crisi ai sensi dell'art. 15 comma 8 legge cit.;

#### **Dichiara**

aperta la procedura di liquidazione prevista dagli artt.14 ter ss legge 3 del 2012;

#### **Nomina**

liquidatore il dott. Domenico Antonio Claudio Calvano, disponendo che provveda a tutti gli adempimenti previsti dalla legge 3 del 2012 (in particolare, proceda all'inventario e alla redazione dell'elenco dei creditori ex art. 14 sexies L. n. 3 del 2012, alla predisposizione del programma di liquidazione, alla formazione dello stato passivo ex art. 14 octies L. n. 3 del 2012, alla liquidazione ex art. 14 novies L. n. 3 del 2012, all'esperimento delle azioni di cui all'art. 14-decies della legge n.3/2012, alla presentazione del rendiconto al termine delle operazioni),



dell'OCC dott. Domenico Calvano, pagine da 28 a 31, da intendersi qui integralmente richiamate come facenti parte del presente provvedimento;

#### **Fissa**

il termine di quattro anni (48 mesi), con decorrenza dal presente decreto di apertura, quale termine per l'esecuzione della procedura di liquidazione ai fini degli articoli 14 *undecies* e 14 *terdecies* L. n. 3/2012;

#### **Fa presente**

all'OCC/Liquidatore che, dopo aver accettato la carica, nel corso della procedura può presentare istanza al giudice esclusivamente per i seguenti adempimenti:

- richiesta di definitiva formazione dello stato passivo in presenza di contestazioni non superabili (art. 14-octies, quarto comma l. 3/12)
- deposito presso la cancelleria del giudice del programma di liquidazione entro 30 giorni dalla formazione dell'inventario (art. 14-novies, primo comma l. 3/12);
- prima del completamento delle operazioni di vendita, deposito di informativa sugli esiti delle stesse (art. 14-novies, secondo comma l. 3/12);
- segnalazione della sussistenza di gravi e giustificati motivi che possono richiedere l'esercizio del potere di sospensiva degli atti di esecuzione del programma di liquidazione da parte del giudice (art. 14-novies, comma secondo l. 3/12);
- richiesta di autorizzazione allo svincolo di somme e all'emissione di un ordine di cancellazione delle formalità pregiudizievoli (art. 14-novies, terzo comma l. 3/12);
- richiesta di liquidazione compenso all' OCC e liquidatore (artt. 14 ss. del d.m. 202/2014);
- richiesta di disporre la chiusura della procedura (art. 14-novies, quinto comma l. 3/12);

#### **Ordina**

la pubblicazione della domanda di ammissione alla procedura e del presente decreto, a cura della cancelleria, sul sito istituzionale del Tribunale di Foggia.

Manda alla cancelleria per la comunicazione del presente decreto alle parti, all'OCC ed al Liquidatore nominato.

*Foggia, 28/05/2022.*

Il Giudice  
*dott.ssa Caterina Lazzara*



autorizzandolo ad aprire un conto intestato alla procedura, su cui riversare le somme provenienti dalla liquidazione, con cui soddisfare i creditori;

**Dichiara**

esclusi dalla liquidazione:

- i redditi da pensione di [REDACTED] e [REDACTED], nei limiti di € 1.000,00 mensili netti ciascuno, necessari e destinati al mantenimento degli stessi, disponendo che le somme eccedenti siano messe a disposizione della procedura;
- i redditi di [REDACTED] nei limiti di € 1.200,00 mensili, necessari e destinati al mantenimento suo e della sua famiglia, salve successive variazioni, disponendo che le somme eccedenti siano messe a disposizione della procedura;

**Dichiara**

che il presente decreto produce gli effetti del pignoramento;

**Dispone**

che, sino al momento in cui il provvedimento di chiusura ex art. 14 novies, comma 5, della legge n.3/2012, non sarà divenuto definitivo (e salvo che il presente decreto non venga revocato in via definitiva a seguito di eventuale reclamo) non possano, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive, né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione (in esso compresi i beni e crediti indicati dall'art. 14 undecies leg. cit.) da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriori;

**Dispone**

che non possono essere proseguiti i versamenti a favore di eventuali cessionari di quota di stipendio/pensione del ricorrente;

**Dispone**

che nel caso di esecuzioni pendenti il liquidatore provveda sollecitamente ad avvisare i professionisti delegati dell'apertura della presente procedura e delle sue determinazioni in merito alle esecuzioni pendenti;

**Ordina**

ai debitori il rilascio e la consegna dei beni facenti parte del patrimonio oggetto di liquidazione, salva eventuale autorizzazione, qualora il debitore ne faccia richiesta, all'utilizzo da parte di essi in presenza di gravi e specifiche ragioni;

**Ordina**

ai ricorrenti debitori di trasmettere tempestivamente al Liquidatore degli importi monetari che percepiranno, eccedenti la misura del mantenimento come innanzi determinata;

**Ordina**

la trascrizione del decreto, a cura del liquidatore, su tutti beni immobili e mobili registrati oggetto di liquidazione compresi nel patrimonio dei debitori, come anche indicati nella relazione a firma

